

Questura di Pistoia

Ufficio Gabinetto

Cat. A4/2023/Gab

Pistoia, 7 febbraio 2023

Alla Società U.S. Pistoiese

OGGETTO: 8 febbraio 2023 - incontro di calcio "Pistoiese —Prato" - Campionato serie D girone D.

AA/AAAA

Si trasmette in allegato il provvedimento nr.7217 emesso in data odierna dal Prefetto della provincia di Pistoia con il quale si dispone che l'incontro di calcio Campionato Nazionale di calcio serie D 2022/2023 previsto per il prossimo 8 febbraio, alle ore 19.45 tra Pistoiese e Prato avvenga in assenza di spettatori.

IL QUESTORE
(Abbate)

PC/lz

PREMESSO che il calendario delle partite del Campionato Nazionale di calcio di Serie D 2022/2023 prevede per il prossimo 8 febbraio, alle ore 19.45 l'incontro di calcio "Pistoiese -- Prato" da disputarsi presso lo stadio comunale "M. Melani" di Pistoia;

VISTA la determinazione n. 5/2023 del 25.1.23, assunta dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la quale, in relazione alla predetta partita di calcio, ha sospeso il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara e, nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, ha invitato la Lega Nazionale Dilettanti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio III, Ordine e Sicurezza Pubblica, nr. 555/111-0.P./Div.3^A del 26.1.23, con la quale, in relazione alla predetta partita di calcio, viene evidenziato che ha sospeso il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi;

VISTA la determinazione n. 6/2023 del 2.2.23, assunta dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la quale, è stato rilevato che la predetta partita di calcio è connotata da un profilo di rischio che richiede la sensibilizzazione delle misure organizzative, e che il Questore di Pistoia, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità della seguente prescrizione vendita dei tagliandi per il settore ospiti e comunque ai residenti nella provincia di Prato sino alle ore 19,00 del giorno precedente la gara,

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio III, Ordine e Sicurezza Pubblica, nr. 555/111-0.P./Div.3^A del 3.2.23, con la quale, in relazione alla predetta partita di calcio, viene evidenziato che l'Osservatorio ha attribuito il rischio 2;

CONSIDERATO che, anche agli esiti di una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia svoltasi in Prefettura il 6 febbraio corrente, ai fini del potenziamento dei servizi di ordine e



6/7/64/4»oepøøczø c
Al Prefetto *di Pistoia*

sicurezza pubblica presso l'impianto sportivo, giusta valutazione tecnica del Questore. sono stati (1) chiesti al competente Ivlinistcro unità di rinforzo dei Reparti inquadrati;

I) RESO ATTO che il Questore di Pistoia, con nota in data odierna. ha riferito che su piattaforme internet è stato pubblicato nella serata del giorno 6 un video nel quale una persona identificata. nel

mostrare centinaia di cubetti di porfido accatastati nel compendio della propria ditta, adiacente alla linea ferroviaria, invita contestualmente i tifosi della Pistoiese a recarsi sul posto il giorno della partita di calcio per lanciaarli in concomitanza col passaggio del treno trasportante i tifosi del Prato, il cui afflusso tramite tale tragitto è previsto in circa 600 tilòsi ospiti. Il video risulta immediatamente circolato in rete e diffuso tra gli ambienti ultras delle opposte tifoserie con conseguente inasprimento dei commenti relativi allo svolgimento dell'incontro, Nella stessa serata sono stati denunciati atti intimidatori presso il

sito predetto da parte di persone non identificate che hanno lasciato sul posto un segnale della propria presenzaafirmalo 111/ras• Prato:

RILEVATO che, nella predella segnalazione, il Questore di Pistoia. ha rappresentalo di valutare l'opportunità di disputare l'incontro a porte chiuse in quanto, allo stato delle informazioni non può escludersi una pericolosa escalation dei rapporti tra le tifoserie OVvero che l'occasione possa essere presa a pretesto per la commissione di eclatanti azioni dimostrative ovvero atti violenti anche in danno della sicurezza della circolazione del trasporto ferroviario, tenuto conto dell'accesa storica rivalità tra le opposte tifoserie, della contiguità territoriale, dell'ubicazione dell'impianto sportivo in una zona residenziale, a ridosso del centro storico, scarsamente illuminata e dello svolgimento dell'incontro in orario serale;

CONSIDERATI gli esiti di una nuova riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia svoltesi in Prefettura in data odierna. nel corso della quale si è proceduto ad un approfondito

1

S/ "e eto- *della,* 0.xžøøör;ouW Yiøbim

riesame della situazione alla luce dei predetti aggiornamenti e delle articolate circostanze sopravvenute nelle ultime ore;

CONSIDERATO, pertanto, all'esito delle indicazioni e degli elementi acquisiti, che l'incontro di calcio del prossimo 8 febbraio in argomento presenta rilevanti e concreti profili di rischio, con possibili ricadute sul piano dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, che inducono a disporre la disputa dell'incontro in assenza di spettatori;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere la predetta misura per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in sintonia con il citato avviso tecnico del Questore di Pistoia e con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. del 18.6. 1931 nr. 773,

VISTA, altresì, la legge 4 aprile 2007, n. 41;

DISPONE

per i motivi di cui in premessa, che l'incontro di calcio Campionato Nazionale di calcio di Serie D 2022/2023 previsto per il prossimo 8 febbraio, alle ore 19.45 tra "Pistoiese e Prato" da disputarsi presso lo stadio comunale "M. Melani" di Pistoia, avvenga in assenza di spettatori.

Il Questore di Pistoia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché della notifica dello stesso, per quanto di competenza, a:

- Presidente della società calcistica U.S. Pistoiese 1921;
- Presidente della società calcistica A.C. Prato;

Sindaco del Comune di Pistoia;

■ Lega Nazionale Dilettanti - FIGC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Toscana, rispettivamente entro 30 giorni ovvero 60 giorni dalla data della relativa notifica.

Pistoia, 7 febbraio 2023

Il Prefetto

Messina
 . s. na

DG
